

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1972

#### Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche

ONOREVOLI SENATORI — Il 2 gennaio 1972 la Commissione igiene e sanità del Senato approvò un testo unificato derivato dalla fusione dei disegni di legge nn. 306 e 589 con il titolo « Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ». Tale testo fu trasmesso alla Camera dei deputati ove assunse il numero 2177, ma lo scioglimento annunciato delle Camere non consentì la sua conversione in legge.

Il disegno di legge, firmato da senatori di diversa parte politica, si proponeva lo scopo di ovviare ad una grave lacuna esistente nella nostra legislazione sanitaria ove è assente qualsiasi forma di regolamentazione per i tecnici di laboratorio, mentre per gli altri ausiliari (infermieri professionali, generici, tecnici di R-x) è stato provveduto con apposite leggi.

È appena il caso di ricordare che la legge di riforma ospedaliera ha creato la giusta necessità di un gran numero di personale sanitario paramedico, senza però aver definito le modalità di reclutamento di tale personale.

È da tener presente che le nuove tecniche, le nuove metodiche, le moderne apparec-

chiature richiedono personale sempre più qualificato e specializzato.

Il tempo in cui l'analista era sinonimo di « praticone » che si agitava tra escrementi, liquidi organici, becchi di Bunsen e provette, è ormai alle nostre spalle.

Oggi il laboratorio d'indagine, essenziale in caso di malattia, e necessario per la medicina preventiva (*Chek-up*), è costituito da apparecchiature elettroniche, spettrofotometri e attrezzature delicatissime, e richiede aggiornamento dei medici ed alta qualificazione degli operatori.

Nel disegno di legge che si presenta sono previsti corsi scolastici triennali ed un periodo di sei anni per dotare tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del Paese di tecnici di laboratorio qualificati.

Noi rivolgiamo un pensiero ammirato verso quei tecnici che, pur non provenendo da scuole — che non esistevano e non esistono —, hanno esercitato ed esercitano bene la loro attività, ma riteniamo che il problema della qualificazione dei quadri intermedi nel settore sanitario, che interessa la nostra salute, non può prevedere indugi e dilazioni nella risoluzione.

A chi potesse pensare che questo disegno di legge andrebbe riproposto alle Camere in sede di riforma sanitaria, noi diciamo che esso potrà benissimo essere inserito — come tanti altri — nella nuova normativa che richiederà certamente tempo e approfondita meditazione.

A conferma di quanto sopra detto, richiamiamo l'attenzione sui numerosi interventi di autorità mediche e politiche le quali nel recente congresso nazionale dei tecnici di laboratorio, tenuto a Castellammare di Stabia nell'aprile ultimo scorso, hanno evidenziato tale problema.

Ed ancora ricordiamo che il Governo, tramite il Presidente onorevole Andreotti, ha autorevolmente promesso l'appoggio alla categoria.

Per questa ragione abbiamo preso l'iniziativa, a norma dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, di ripresentare detto disegno di legge, chiedendo nel contempo la procedura d'urgenza.

L'importanza del problema, che supera gli schemi ideologici che a volte ci dividono, ci induce a pensare che la proposta venga accolta ed il provvedimento approvato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

L'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

**Art. 2.**

Chiunque intenda esercitare — presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati, presso cui si eseguono ricerche cliniche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo — l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di assumere presso gli enti e laboratori indicati nel comma precedente personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione alla attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

**Art. 3.**

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, presso istituti universitari ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole in oggetto.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

#### Art. 4.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ha la durata di tre anni.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Il tirocinio degli allievi presso gli enti di cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi.

#### Art. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in tre prove, scritta, orale e pratica, dinanzi ad una commissione esaminatrice nominata annualmente dal Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

Le sessioni degli esami nonchè la nomina del direttore della scuola sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 6.

Ai candidati di cui all'articolo 5, che superino gli esami, viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche; il diploma è soggetto a tassa di concessione governativa.

**Art. 7.**

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, gli albi dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione a norma della presente legge. Tali collegi provinciali sono riuniti in una Federazione nazionale.

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è subordinato all'iscrizione all'albo.

**Art. 8.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per tecnici di laboratorio di analisi cliniche si intendono, oltre i tecnici che operano in campo medico, anche quelli che operano in campo chimico.

**Art. 9.**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 10.**

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno tre anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche presso enti ospedalieri ed enti pubblici sono ammessi a sostenere le stesse prove di esame previste dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Uguale facoltà spetta a coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge,

abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno cinque anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche in sedi diverse dagli enti ospedalieri o da enti pubblici.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, essendo risultati vincitori di un concorso per tecnico di laboratorio di analisi cliniche, abbiano in tale qualità prestato servizio ininterrotto per almeno tre anni in enti ospedalieri, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici sono esonerati dall'esame di abilitazione.

#### Art. 11.

Le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio di analisi cliniche riconosciute dallo Stato continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino alla sessione dell'anno 1972.

I diplomati di detti istituti che abbiano compiuto un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, sostenendo presso la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 5 le prove stabilite nel comma medesimo.